

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Modificazione del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1989¹⁾,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982²⁾ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Titolo, abbreviazione

LADI

Art. 10 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

Art. 11 cpv. 4

⁴ L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.

Art. 22 cpv. 1 e 4

¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

¹⁾ FF 1989 III 325

²⁾ RS 837.0

⁴ La riduzione non è ammessa per i disoccupati la cui indennità non raggiunge l'importo stabilito dal Consiglio federale e per i disoccupati che hanno compiuto 45 anni d'età o sono invalidi. Il Consiglio federale può disporre che la riduzione non è ammessa per altri gruppi di disoccupati difficilmente collocabili.

Art. 23 cpv. 4

Abrogato

Art. 24 Computo del guadagno intermedio

¹ È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

² L'assicurato ha diritto all'80 per cento della perdita di guadagno fintantoché non ha riscosso il numero massimo di indennità giornaliere (art. 27).

³ È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

⁴ Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante i primi sei mesi di tale occupazione.

Art. 25

Abrogato

Art. 27 cpv. 5

⁵ In caso di disoccupazione persistente e rilevante, regionale o generale, il Consiglio federale può, in generale o per taluni gruppi di assicurati colpiti in modo particolarmente rigoroso, stabilire un numero di indennità giornaliere superiore a quello cui essi avrebbero diritto in virtù del loro periodo di contribuzione. Esso non può però superare il numero massimo di 300 indennità.

Art. 28 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Il diritto sorge tuttavia soltanto dopo un termine d'attesa di una settimana per termine quadro applicabile al godimento di prestazioni, eccetto che l'incapacità lavorativa sia dovuta a maternità, infortunio o a cura ospedaliera. ...

Art. 29 cpv. 2 secondo e terzo periodo

² ... La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF¹⁾). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa a rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.

Art. 31 cpv. 1 lett. a e 2

¹ I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:

a. per i lavoratori a domicilio;

b. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.

Art. 32 cpv. 2 e 3

² Dalla perdita di lavoro computabile è dedotta, per ogni periodo di conteggio, una mezza giornata di lavoro come termine di attesa.

³ Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.

Art. 33 cpv. 3

³ Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

Art. 34 cpv. 2 secondo periodo

² ... Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. ...

¹⁾ RS 281.1

Art. 35 cpv. 1

¹ L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.

Art. 37 lett. b e c

Il datore di lavoro è tenuto:

- b. ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
- c. a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

Art. 39 cpv. 2

² Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.

Art. 41 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.

Art. 42 frase introduttiva e cpv. 1 lett. a

¹ I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:

- a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e

Art. 43 cpv. 1, 3 e 5

¹ La perdita di lavoro è computabile se:

- a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
- b. la continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
- c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.

³ Dalla perdita di lavoro computabile è dedotta, per ogni periodo di conteggio, una mezza giornata di lavoro come termine di attesa.

⁵ *Abrogato*

Art. 43a Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

- a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
- b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;
- c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro;
- d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

Art. 44 Calcolo e durata dell'indennità per intemperie

¹ Il calcolo e la durata dell'indennità per intemperie si conformano agli articoli 34 e 35.

² Per stabilire la durata massima vengono addizionati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.

Art. 45 cpv. 1-3

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

² e ³ *Abrogati*

Art. 48 cpv. 2

² Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.

Art. 51 lett. b e c

I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

- b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

L'attuale lettera b diventa lettera c.

Art. 52 cpv. 1

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo determinante per il calcolo dei contributi (art. 3). Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 58 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Art. 62 cpv. 2 lett. c

² Devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- c. dai partecipanti disoccupati non possono essere riscossi contributi per le tasse dei corsi e per il materiale didattico.

Art. 63 Estensione delle prestazioni

L'assicurazione rimborsa i costi necessari comprovati per l'esecuzione del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 66 cpv. 2, 3 e 4

² Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

³ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.

⁴ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

Art. 72 Sussidi per l'occupazione temporanea di disoccupati

L'assicurazione può promuovere, mediante sussidi, l'occupazione temporanea di disoccupati nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, destinati a procurare lavoro o a permettere una reintegrazione nell'attività lucrativa. I programmi non devono però trovarsi in concorrenza diretta con l'economia privata.

Art. 75 cpv. 1

¹ I sussidi per l'occupazione temporanea di disoccupati ammontano al 20-50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale disciplina i partico-

lari, segnatamente i costi computabili e la graduazione dei contributi. La competenza e la procedura si conformano all'articolo 64.

Art. 83 cpv. 1 lett. c

¹ L'ufficio di compensazione:

c. controlla periodicamente la gestione delle casse o delega questi controlli, totalmente o in parte, a uffici fiduciari idonei;

Art. 102 cpv. 2 lett. b

² Hanno inoltre diritto di ricorrere:

b. il servizio cantonale, l'UFIAML e le casse, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ricorso.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990¹⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione Modificazione del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	509-515
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 455

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.